



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 20/03/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 353

Chiarimenti applicativi in ordine all'art. 31 c. 2 L.R. n. 38 del 20/12/2011.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari sulla base della istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria riferisce quanto segue:

- con Legge Regionale 18 Giugno 1993 n° 9, art. 35 e segg., è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- con Legge Regionale 4 Luglio 1997 n° 18 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso E.R.S.A.P.;
- con Legge Regionale 20 Gennaio 1999 n° 5 è stato istituito il Settore (oggi Servizio) Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
- con Legge Regionale 30 Giugno 1999 n° 20 sono state disciplinate le procedure di assegnazione e vendita dei beni della ex Riforma Fondiaria nonché le dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici;
- la predetta Legge Regionale n.18/97 all'art.2 prevedeva, quale organo consultivo della Giunta Regionale, l'istituzione di un Comitato Tecnico Consultivo cui era affidato il compito di formulare pareri e proposte per la definizione di tutti gli atti e connesse procedure amministrative finalizzati:
  - a) all'analisi e aggiornamento del piano di liquidazione dell'ERSAP presentato dal Commissario liquidatore al momento della cessazione dei compiti allo stesso affidati, anche ai fini della relativa prevista approvazione da parte del Consiglio regionale in forza dell'art. 36 della legge regionale 18 giugno 1993, n. 9;
  - b) all'attuazione ed esecuzione del piano di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso;
  - c) all'aggiornamento semestrale della situazione patrimoniale dell'Ente unicamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
  - d) all'accertamento dei rapporti giuridici in essere fra il disciolto ERSAP e terzi e la loro risoluzione;
  - e) all'attuazione del previsto programma di dismissioni delle quote di partecipazione assunte;
  - f) alla cura e definizione di tutte le procedure giudiziarie in corso all'atto della soppressione dell'ERSAP;
  - g) alla partecipazione dell'Ente a organismi cooperativi e societari;
  - h) all'analisi e valutazione di tutte le obbligazioni insorte a seguito della concessione di garanzie fidejussorie a cooperative e società miste anche ai fini di un loro eventuale consolidamento da definire con le banche creditrici interessate;
  - i) alla redazione di una relazione annuale e finale sull'attività svolta, da cui emergano chiaramente le attività compiute e quelle non ancora completate;
  - j) alla proposizione di ogni altra azione necessaria a definire i contenuti dell'attività riveniente dalla estinzione dell'ERSAP, ivi compresi i concordati, le transazioni e le dilazioni.

Gli articoli 3 e 4 della stessa legge stabilivano poi la “durata in carica e compensi” e la “segreteria del comitato”.

- La legge n. 38 del 20.12.2011, con l'art.31 ha previsto al comma 1 l'abrogazione: “ ... degli articoli 2 (Comitato tecnico Consultivo), 3 (Durata in carica e compensi) e 4 (Segreteria del Comitato) della legge regionale 4 luglio 1997 n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP), e l'articolo 4 (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo l.r. 18/1997) della legge regionale 12 ottobre 2009 n. 21”.
- Con il successivo comma 2 dell'art.31 la stessa legge 38/2011 ha previsto che: “ ...Le funzioni di cui all'art.2 della l.r. 18/1997 sono attribuite al Servizio regionale demanio e patrimonio...”;

Considerato che:

con la Direttiva allegata alla deliberazione n. 3985 del 28.10.1998, sono state attribuite al soppresso Comitato Tecnico Consultivo ulteriori competenze, ed in particolare il paragrafo “ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA” della citata direttiva testualmente recita: Costituiscono attività di attribuzione patrimoniale dispositiva:

1. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;
2. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n.386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;
3. i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n. 386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.

Alle assegnazioni ed ai trasferimenti di cui sopra provvede il dirigente della “Gestione speciale”, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico-consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97, con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente”.

Ritenuto pertanto che il Comitato Tecnico Consultivo è stato soppresso con L.R. n. 38/2011 e che gli ulteriori adempimenti previsti dalla citata direttiva di cui alla D.G.R. n. 3985/98, a seguito anche dell'avvenuta separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa (DGR 3261/98) possono rientrare nella ordinaria gestione operativa propria del Servizio Riforma Fondiaria, al fine di consentire un maggior snellimento delle procedure istruttorie finalizzate alla dismissione del patrimonio immobiliare ex ERSAP con i relativi benefici per il bilancio finanziario della Regione Puglia l'Assessore relatore propone alla Giunta regionale di chiarire e specificare, in ordine a quanto stabilito dal c.2 art.31 L.R.n.38/2011 che restano attribuite al Servizio Demanio e Patrimonio le funzioni proprie del soppresso Comitato così come individuate dall'art.2 L.R.18/97 mentre rimangono in capo alla ordinaria attività di gestione propria del Servizio Riforma Fondiaria le attività, come in precedenza elencate, di cui alla direttiva allegata alla D.G.R. n. 3985 del 28.10.1998 limitatamente alle assegnazioni ed ai trasferimenti di cui ai punti 1,2, e 3.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -

Il presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria  
Ing. Gennaro Russo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso è stabilito dall'art.4, comma 4 lett. A) della L.R. n.7/97:

#### LA GIUNTA

UDITA e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile A.P. del Servizio, del dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

A VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e conseguentemente;
- di chiarire e specificare i termini di applicazione delle funzioni attribuite al Servizio Demanio e Patrimonio, così come indicato dal c.2 art.31 L.R.38/2001, così come dettagliatamente evidenziato in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato;
- di precisare pertanto che sono attribuite al Servizio Demanio e Patrimonio tutte le funzioni già attribuite al soppresso Comitato Tecnico Consultivo e dettagliatamente elencate all'art. 2 c.2 L.R. 18/97, rimanendo gli atti inerenti le assegnazioni e trasferimenti da sottoporre alla approvazione della G.R. tramite l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari nella gestione ordinaria propria del Servizio Riforma Fondiaria.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

